

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n. 6048 del 25/8/2015

LEGGE REGIONALE n.19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36.

Sostegno del comparto cerealicolo.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

1. **OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO**
2. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **PORTATA FINANZIARIA**
4. **MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
5. **SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO**
6. **MISURA DEL PREMIO**
7. **ACCORDI DI FILIERA E LORO RICONOSCIMENTO**
8. **RICHIESTE DI CONTRIBUTO**
9. **NORMA DI RINVIO**

1. OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELL'AIUTO

1.1

A norma della LR 24 ottobre 2014, n. 19, art. 1 comma 36, la Regione “sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), al fine di assicurare continuità nell'azione intrapresa, eroga un premio ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto. Il premio è erogato per un biennio secondo le disposizioni del regolamento n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione del premio. Ai relativi oneri, determinati in euro 2.000.000, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità rivenienti sui bandi 2011/2013 emanati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2010 e sussistenti nel bilancio dell'Agenzia ARGEA”.

1.2

L'intervento è attuato secondo le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 35/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015; in base alle citate deliberazioni, l'aiuto è erogato ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, che ha sostituito il regolamento n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis).

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;
- L.R. 24 ottobre 2014, n. 19, articolo 1, comma 36;
- L.R. 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13 “Sostegno del comparto cerealicolo”;
- Deliberazioni G.R. n. 35/6 del 10/7/2015 e 37/24 del 21/7/2015

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 2.000.000,00 per due annualità.

I premi saranno erogati alle aziende beneficiarie in due annualità, costituenti aiuti separati ai fini del regime de minimis. Al fine di garantire la disponibilità finanziaria alle domande di aiuto della seconda annualità, a fronte del mantenimento degli impegni da parte dei beneficiari, a ciascuna annualità dell'intervento sarà destinata la somma di euro 1.000.000,00.

4. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio é erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2 del regolamento 1408/2013⁽¹⁾, non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti). Qualora la concessione dell'aiuto richiesto comporti il superamento del massimale, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte.

Ciascuna delle due annualità dell'intervento costituisce aiuto autonomo ai fini dell'applicazione della normativa de minimis.

(1) ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO

5.1 Beneficiari

Possono accedere al premio le imprese agricole, siano esse persona fisica o persona giuridica, che coltivano almeno 5 ettari di grano duro per uso alimentare e/o grano duro da seme nelle campagne cerealicole dei bienni 2014/2016 o 2015/2017 e che aderiscono a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale nelle predette annate, come definito nel successivo punto 7.

Non possono accedere ai premi le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato.

5.2 Ulteriori criteri di ammissibilità e di esclusione

Ai sensi della citata deliberazione per essere ammesse all'aiuto le imprese agricole di cui al punto precedente devono:

- essere iscritte nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
- essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN;

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

Non può essere riconosciuto il premio per superfici superiori a quelle indicate nel contratto di filiera e a quelle rilevabili sul fascicolo aziendale.

6. MISURA DEL PREMIO

Il premio è erogato, per impresa agricola, sulla base della superficie effettiva coltivata a grano duro o grano duro da seme. Le imprese beneficiarie assumono l'impegno di conferire, alla fine di ciascuna delle due campagne, una quantità di grano significativa rispetto alla superficie coltivata, non inferiore a 20 q.li per ettaro per anno, con una tolleranza del 15% in considerazione delle condizioni meteorologiche dell'annata. Le imprese che producono grano da seme certificato e le imprese che utilizzano per la semina grano da seme certificato, assumono l'impegno di documentare l'acquisto della semente in ragione di almeno 180 kg/ha; in tal caso i parametri di contribuzione sono aumentati del 30%.

I parametri di impegno e la relativa contribuzione sono i seguenti:

Scaglione	Superficie minima	Semente certificata	Conferimento minimo	Premio	Premio addizionale
1	5 ha	900 kg	100 q.li	1.000 €	300 €
2	10 ha	1.800 kg	200 q.li	1.500 €	450 €
3	20 ha	3.600 kg	400 q.li	2.500 €	750 €

Il premio addizionale può essere riconosciuto anche solo per una parte della superficie coltivata, purché non inferiore alla superficie minima di intervento (5 ettari) ⁽²⁾

Il premio relativo alla seconda annualità non potrà comunque essere superiore al premio riconosciuto per la prima annualità.

⁽²⁾ *A titolo di esempio: se un'impresa aderisce all'intervento con una superficie di 20 ettari, di cui 5 coltivati a grano da seme certificato o per i quali è stata utilizzata semente certificata, avrà diritto a un premio base di € 2.500 maggiorato di € 300, pari all'aumento previsto per una superficie di 5 ettari.*

7. ACCORDI DI FILIERA

7.1 Definizioni

L'allegato alla Delibera della G.R. n. 37/24 del 21/7/2015, ai fini del presente intervento, definisce l'Accordo di filiera come "un accordo tra parti contraenti che si identificano in: imprenditori agricoli, centri di ammasso, operatori di prima trasformazione (mulini) e sementieri, operatori di seconda trasformazione (panifici, pastifici, operatori del settore dolciario)". Gli accordi di filiera possono essere promossi da associazioni di produttori agricoli (quali ad esempio OP, consorzi, cooperative, reti), sono comunicati ad ARGEA e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle presenti direttive, entro il termine di presentazione delle domande dei beneficiari.

Tali accordi sono stipulati mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata con firma autenticata o con firma digitale.

Gli accordi di filiera riconosciuti ai sensi del presente intervento sono finalizzati alla produzione di grano duro alimentare o da seme certificato.

L'Accordo di filiera deve riguardare almeno due campagne cerealicole, quelle relative al biennio 2014/2016 o al biennio 2015/2017, e deve prevedere un Prezzo Minimo Garantito in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro: contenuto proteico percentuale non inferiore a 12% e peso ettolitrico non inferiore a 78 kg/hl. Nel meccanismo di formazione del prezzo è inoltre previsto un regime di premialità crescente sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano ammassate.

Ai fini del riconoscimento dell'aiuto per i produttori di grano da seme, i produttori e i sementieri devono aderire all'accordo di filiera sopra definito. Le produzioni di grano da seme non ricomprese nell'accordo di filiera non hanno diritto all'aiuto.

Per garantire la propria attuabilità e la chiusura della filiera, gli Accordi dovranno disporre di almeno un centro di ammasso idoneo allo stoccaggio differenziato e interessare almeno un operatore di prima o di seconda trasformazione.

Un centro di ammasso è idoneo:

- se possiede la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell'attività (titolo di possesso; dichiarazione autocertificativa unica modello DUAAP o autorizzazione sanitaria, HACCP);
- se dispone delle attrezzature per la rilevazione del peso ettolitrico e del tenore proteico;
- se dispone di almeno due silos per lo stoccaggio differenziato in base alla qualità ed eventualmente di uno per la raccolta del grano da seme, con una capacità di raccolta complessiva non inferiore a 20.000 quintali.

7.2 Soggetti promotori dell'accordo

Gli Accordi di filiera possono essere promossi, oltre che dai soggetti partecipanti alla filiera (centri di ammasso, operatori di prima trasformazione e sementieri, operatori di seconda trasformazione), da associazioni di produttori agricoli (quali ad esempio OP, consorzi, cooperative, reti).

Il **soggetto promotore** ha la responsabilità di trasmettere l'Accordo di filiera ad Argea secondo le modalità di cui al punto successivo.

7.3 Trasmissione degli accordi di filiera

A cura del soggetto promotore gli Accordi di filiera sono comunicati ad ARGEA entro il **31 ottobre 2015** per poter essere sottoposti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle direttive e dal presente bando entro il termine di presentazione delle domande dei beneficiari, che il successivo punto 8.3 fissa al 31 dicembre 2015.

A ciascun Accordo di filiera dovrà essere allegata una relazione con un'esauriente descrizione tecnica dei centri di ammasso individuati nell'Accordo per lo stoccaggio differenziato del prodotto conferito e copia della documentazione attestante la loro disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo.

Gli accordi di filiera devono essere trasmessi esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: areaerogazioni@pec.agenziaargea.it

7.4 Documento di adesione dei beneficiari

I soggetti promotori dell'Accordo dovranno provvedere affinché i beneficiari interessati sottoscrivano un documento sintetico di adesione all'Accordo che sarà allegato alla domanda d'aiuto e che deve riportare:

- **Il soggetto promotore**
- l'elenco degli altri soggetti aderenti all'Accordo (centri di ammasso, operatori di prima trasformazione e sementieri, operatori di seconda trasformazione)
- la sintesi dei criteri di formazione dei prezzi di acquisto e di incremento in base alla qualità previsti nell'Accordo

- gli eventuali criteri per il respingimento del prodotto o la destinazione diversa dall'uso alimentare umano (il concorso di queste partite al raggiungimento della quantità minima di conferimento, se regolarmente pesate e attestate, è ammessa nell'ambito della tolleranza del 15% di cui al punto 6)
- la superficie che l'imprenditore aderente si impegna a coltivare alle condizioni dell'Accordo e la relativa quantità minima di conferimento prevista dal bando

Tale documento, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dai legali rappresentanti dei Soggetti aderenti all'Accordo, dovrà essere allegato alle domande di aiuto dei singoli imprenditori.

8. RICHIESTE DI CONTRIBUTO

8.1 Impegni dei beneficiari

I beneficiari devono mantenere i requisiti minimi di accesso al premio per le due annate agrarie interessate, 2014/2016 o 2015/2017, almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento per la seconda annualità.

La mancata coltivazione in ciascuna delle due campagne di almeno 5 ettari di grano duro, per uso alimentare o da seme ovvero per entrambe le destinazioni d'uso, comporta l'esclusione dall'intervento e la restituzione dei contributi percepiti, con le eccezioni più avanti previste per le cause di forza maggiore. La superficie coltivata è documentata dal fascicolo aziendale SIAN e, per le superfici destinate alla produzione di grano da seme o all'utilizzo di semente certificata, dalla fattura di acquisto della semente.

Alla fine di ciascuna campagna, devono conferire alla filiera con la quale è stato sottoscritto il contratto una quantità di grano significativa rispetto alla superficie coltivata, non inferiore a 20 q.li per ettaro, con una tolleranza massima del 15% in caso di documentate avversità meteorologiche.

La consegna del prodotto deve essere documentata con fattura e con un documento di acquisizione rilasciato dal centro di ammasso, cui deve essere allegato lo scontrino di pesata.

Il mancato conferimento della quantità di prodotto prevista per la superficie minima ammissibile comporta l'esclusione dal pagamento per la campagna interessata ma non l'esclusione dall'intervento se i parametri minimi di coltivazione e i requisiti di ammissibilità sono stati mantenuti. La quantità di grano conferita e documentata, in ogni caso, determina lo scaglione di premio riconoscibile ancorché sia dimostrata la coltivazione di una superficie superiore.

I produttori di grano da seme certificato e i cerealicoltori che hanno utilizzato semente certificata, ai fini del riconoscimento del premio o del supplemento, devono allegare le fatture di acquisto della semente, quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria.

8.2 Domanda d'aiuto per la prima annualità

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di ammissibilità, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera stipulato conformemente al presente bando, possono presentare domanda d'aiuto nei termini fissati al punto 8.3

La domanda d'aiuto, compilata su uno schema conforme a quello allegato al presente bando, deve contenere

- gli estremi identificativi dell'impresa

- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- la dichiarazione che l'impresa è censita all'Anagrafe delle aziende agricole presso il SIAN ed è titolare del relativo Fascicolo aziendale
- l'indicazione della superficie di impegno, rilevabile dal fascicolo aziendale e corrispondente a quella indicata nel documento di adesione all'Accordo di filiera, per la quale si chiede il contributo
- l'indicazione delle superfici destinate alla coltivazione di grano duro da seme e quelle per le quali si intende utilizzare semente selezionata
- l'impegno a coltivare a grano duro le superfici per la quale è richiesto il contributo e, comunque, una superficie non inferiore a 5 ettari per le campagne interessate
- l'impegno a rispettare l'Accordo di filiera il cui documento di adesione è allegato alla domanda
- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento e di insussistenza di cause di esclusione da tale tipologia di aiuti
- l'importo del contributo richiesto
- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento

8.3 Presentazione della domanda d'aiuto per la prima annualità

Le domande d'aiuto, sia per i titolari degli Accordi riferiti al biennio 2014/2016 che per quelli riferiti al biennio 2015/2017, potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente bando sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea ed **entro il 31 dicembre 2015** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo

areaerogazioni@pec.agenziaargea.it

Avranno priorità assoluta le domande presentate in riferimento al biennio 2014/2016 da cerealicoltori che hanno aderito a un accordo di filiera nell'ambito del precedente intervento ai sensi della LR 15/2010, art. 13, rispettandone gli impegni.

Saranno considerati in possesso del suddetto criterio i cerealicoltori che hanno presentato domanda di aiuto per tutte le annualità del predetto intervento e cui sia stato riconosciuto il pagamento dei relativi premi o, comunque, il rispetto degli impegni.

L'ulteriore criterio di priorità per l'ammissione all'aiuto sarà costituito dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

A pena di irricevibilità e di esclusione, la domanda dovrà essere firmata dal richiedente e dovrà essere allegata, in formato pdf, la copia di un valido documento di identità del firmatario.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la riproduzione in formato pdf del documento di adesione all'Accordo di filiera di cui al punto 7.4, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dai legali rappresentanti dei Soggetti aderenti all'Accordo.

8.4 Istruttoria delle domanda d'aiuto

L'Agenzia Argea Sardegna, a seguito della verifica delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle domande, provvede ad adottare la graduatoria unica regionale delle domande pervenute.

La domanda non è ricevibile se:

- non è pervenuta nei termini fissati dal bando
- non è sottoscritta dal richiedente
- non è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore

La domanda non è ammissibile se:

- non è riferita a un Accordo di filiera trasmesso ad Argea nei termini di cui al precedente punto 7.3 ed avente i requisiti minimi previsti dalle direttive di attuazione
- l'adesione all'Accordo di filiera è riferito a una superficie coltivata a grano duro inferiore ai 5 ettari
- l'impresa richiedente non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- l'impresa richiedente non è titolare del Fascicolo aziendale SIAN
- dal fascicolo aziendale risulta che l'impresa conduce una superficie coltivata a grano duro inferiore ai 5 ettari
- gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento, cumulati all'aiuto richiesto, sono superiori alla soglia fissata dal regolamento 1408/2013 (15.000 euro)

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto per la prima annualità e devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento per la seconda annualità, come precisato anche al successivo punto 8.11, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente bando.

L'ufficio istruttore può chiedere chiarimenti e integrazioni documentali per quegli elementi la cui assenza non costituisca causa di irricevibilità.

Al termine delle operazioni di verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande, Argea redige la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto. Contestualmente redige l'elenco delle domande escluse e le motivazioni dell'esclusione. Dalla pubblicazione di tali documenti sull'albo pretorio online dell'Agenzia Argea decorrono i tempi per presentare i ricorsi.

La posizione in graduatoria costituisce titolo di priorità per il pagamento degli aiuti, nel caso in cui la dotazione finanziaria sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili è pubblicato l'elenco provvisorio delle domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili.

La pubblicazione dell'elenco delle domande finanziabili costituisce obbligazione formale per l'attribuzione della prima annualità del premio ai sensi delle norme sugli aiuti de minimis.

La liquidazione dell'aiuto, in ogni caso, sarà subordinata all'esito istruttorio della successiva domanda di pagamento.

L'elenco definitivo delle domande finanziabili deriverà dall'esame delle domande di pagamento e dall'esito degli eventuali ricorsi gerarchici.

8.5 Domanda di pagamento per la prima annualità

I richiedenti inclusi nell'elenco delle pratiche finanziabili di cui al punto precedente, se hanno attuato gli impegni previsti dal bando, devono presentare domanda di pagamento **entro il 30 settembre dell'anno di raccolta della prima campagna del biennio di impegno.**

Per i produttori il cui biennio di impegno è il 2014/2016, la domanda di pagamento della prima annualità deve essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto, entro il 31 dicembre 2015.

Le domande, compilate conformemente alla modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, debitamente firmate e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere indirizzate ad **Argea, Servizio Erogazione aiuti e Controlli, via Cagliari 276, 09170 Oristano.** Esse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo

areaerogazioni@pec.agenziaargea.it

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazioni di consegna del prodotto al centro di raccolta, con allegato lo scontrino di pesata, che dovranno essere coerenti con le fatture di vendita.
- Fatture di vendita del prodotto.
- Per i produttori di semente certificata, i documenti di certificazione della semente prodotta, le fatture di acquisto della semente utilizzata per la semina, quietanzata e munita della dichiarazione liberatoria e i talloncini identificativi delle confezioni.
- Per i beneficiari che hanno utilizzato semente selezionata, ai fini del riconoscimento del supplemento, fattura di acquisto della semente, quietanzata e munita di dichiarazione liberatoria, e talloncini identificativi delle confezioni.

8.6 Istruttoria della domanda di pagamento per la prima annualità

Per procedere al pagamento l'ufficio istruttore deve verificare che:

- l'impresa sia ancora iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio al momento della domanda;
- l'impresa sia ancora titolare del Fascicolo aziendale SIAN al momento della domanda;
- la superficie coltivata a grano duro risultante dal Fascicolo aziendale sia coerente con la superficie per la quale è stato richiesto il premio; in ogni caso essa non deve essere inferiore a 5 ettari;
- le fatture di acquisto della semente siano regolari e le quantità di seme siano coerenti con la superficie per la quale viene richiesto il premio;
- le fatture di vendita del grano duro siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna e di pesata;

Se l'esito dei controlli di cui sopra è positivo il premio può essere liquidato. La misura del premio deve essere coerente con ciascuno dei parametri obbligatori. Pertanto potrà essere riconosciuto per il pagamento lo scaglione inferiore fra quello riferibile alla superficie rilevata dal fascicolo aziendale e quello riferibile alla quantità di grano duro conferito. Per la determinazione del premio addizionale si tiene conto anche dello

scaglione riferito alla quantità di semente documentata. Pertanto, se uno o più dei parametri si riferisce a uno scaglione inferiore a quella di impegno, potrà essere liquidato il premio corrispondente a tale scaglione, nella misura descritta al punto 6. In nessun caso potrà essere riconosciuta una superficie superiore a quella approvata in domanda di aiuto.

Se la quantità di prodotto conferito è inferiore a quella prevista per lo scaglione minimo ma dal fascicolo aziendale è desumibile l'avvenuta coltivazione a grano duro di una superficie di almeno 5 ettari, non si può procedere alla liquidazione dell'aiuto ma l'impresa può fare domanda per l'annualità successiva.

Non è richiesta la dimostrazione delle cause che hanno impedito la produzione. Per converso, non sono riconosciute giustificazioni in base alle quali il premio possa essere erogato in mancanza del conferimento della produzione minima.

Se la superficie coltivata desumibile dal fascicolo aziendale risulta inferiore ai cinque ettari, la domanda di pagamento non può essere accolta; l'impresa deve essere esclusa dall'aiuto e, in particolare, non potrà presentare domanda di aiuto per la seconda annualità.

La mancata effettuazione della coltura è giustificabile solo a fronte di documentate cause di forza maggiore di natura climatica/ambientale. Cause di forza maggiore di natura sanitaria sono riconoscibili solo per le persone fisiche, a fronte di adeguata documentazione.

A fronte del riconoscimento delle predette cause di forza maggiore, l'impresa interessata è ammessa alla presentazione della domanda d'aiuto per l'annualità successiva ma non potrà comunque essere riconosciuto l'aiuto per l'annualità interessata.

Gli aiuti riconosciuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato in domanda, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

8.7 Domanda d'aiuto per la seconda annualità

La domanda di aiuto per la seconda annualità è presentata contestualmente alla domanda di pagamento della prima annualità.

Hanno diritto al premio per la seconda annualità solo i richiedenti ammessi all'aiuto per la prima annualità. L'approvazione della domanda d'aiuto per la seconda annualità è subordinata all'esito della domanda di pagamento per la prima annualità, salvo i casi di esonero di cui al successivo punto 8.13.

La domanda è redatta conformemente alla modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, fa riferimento all'Accordo di filiera e alla domanda di aiuto per la prima annualità e deve contenere:

- l'indicazione della superficie per la quale si chiede il contributo;
- l'indicazione delle superfici destinate alla coltivazione di grano duro da seme e di quelle per le quali si assume l'impegno a utilizzare seme selezionato.
- la conferma dell'impegno a coltivare a grano duro le superfici per la quale è richiesto il contributo o, comunque, una superficie non inferiore a 5 ettari per la seconda campagna dell'impegno;
- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo;
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel nuovo triennio di riferimento e di insussistenza di cause di esclusione da tale tipologia di aiuti;
- l'importo del contributo richiesto.

Pertanto, i richiedenti che hanno aderito al biennio 2014/2016 presentano la domanda di aiuto per la seconda annualità entro il 31 dicembre 2015 contestualmente alla domanda di aiuto e pagamento per la prima annualità.

I richiedenti che hanno aderito al biennio 2015/2017 presentano la domanda di aiuto per la seconda annualità entro il 30 settembre 2016, contestualmente alla domanda di pagamento della prima annualità.

8.8 Istruttoria delle domanda d'aiuto per la seconda annualità

L'istruttoria delle domande d'aiuto per la seconda annualità è svolta contestualmente a quella della domanda di pagamento per la prima campagna. Pertanto i requisiti di ricevibilità e di ammissibilità sono verificati congiuntamente a tale istruttoria.

Non dovendosi determinare ulteriori criteri di priorità, le domande di aiuto della seconda annualità possono essere integrate, se la documentazione è ritenuta carente, nei termini fissati dall'ufficio titolare del procedimento; in ogni caso, i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della domanda;

Prima della concessione dell'aiuto per la seconda annualità deve essere verificata la situazione degli aiuti de minimis nel nuovo triennio di riferimento. L'eventuale esclusione dall'aiuto per la seconda annualità determinato dal raggiungimento della soglia de minimis, se gli altri criteri di ammissibilità sono rispettati, non determina la revoca dell'aiuto concesso per la prima annualità.

L'approvazione o l'esclusione della domanda d'aiuto per la seconda annualità, al pari di ogni altra informazione relativa al procedimento, sarà inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornito in sede di domanda.

8.9 Domanda di pagamento per la seconda annualità

I richiedenti che abbiano avuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto precedente, se hanno attuato gli impegni previsti dal bando, devono presentare la domanda di pagamento **entro il 30 settembre dell'anno di raccolta della seconda campagna**.

Pertanto

- i beneficiari che hanno aderito al biennio 2014/2016 presenta la domanda di pagamento della seconda annualità entro il 30 settembre 2016.
- i beneficiari che hanno aderito al biennio 2015/2017 presenta la domanda di pagamento della seconda annualità entro il 30 settembre 2017.

8.10 Istruttoria delle domande di pagamento per la seconda annualità

Per procedere al pagamento della seconda annualità devono essere compiute le stesse verifiche previste per la prima annualità, indicate al punto 9.5, applicando i medesimi criteri di valutazione istruttoria.

Se la quantità di prodotto conferito è inferiore a quella prevista per lo scaglione minimo ma dal fascicolo aziendale è desumibile l'avvenuta coltivazione a grano duro di una superficie di almeno 5 ettari, non si può procedere alla liquidazione dell'aiuto ma non sarà revocato l'aiuto eventualmente concesso per l'annualità precedente.

Se la superficie coltivata, desumibile dal fascicolo aziendale e/o dalla quantità di semente documentata, risulta inferiore ai cinque ettari, la domanda di pagamento non può essere accolta; l'impresa deve essere esclusa dall'aiuto e, in particolare, dovrà essere revocato e recuperato l'aiuto concesso per la prima annualità.

La mancata effettuazione della coltura è giustificabile solo a fronte di documentate cause di forza maggiore di natura climatica/ambientale. Cause di forza maggiore di natura sanitaria sono riconoscibili solo per le persone fisiche, a fronte di adeguata documentazione.

A fronte del riconoscimento delle predette cause di forza maggiore, all'impresa interessata non sarà revocato l'aiuto eventualmente concesso per l'annualità precedente ma non potrà comunque essere riconosciuto l'aiuto per la seconda annualità.

8.11 Durata dell'impegno

Gli impegni riferiti a ciascuna annualità devono essere eseguiti entro la data di presentazione delle rispettive domande di pagamento. I requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla data di presentazione della domanda di pagamento della seconda annualità. Pertanto un'impresa che abbia adempiuto a tutti gli impegni previsti dal bando e perda i requisiti soggettivi di ammissibilità prima della liquidazione della seconda annualità ma dopo la presentazione della relativa domanda di pagamento, è in posizione regolare per il percepimento dell'aiuto.

8.12 Cessione dell'impegno

È ammessa la cessione dell'impegno, a una sola impresa subentrante, qualora la stessa subentri nella conduzione di almeno 5 ettari precedentemente condotti dall'impresa cedente, come documentabile dal fascicolo aziendale. L'azienda subentrante partecipa all'intervento con un contributo massimo non superiore a quello spettante al cedente. Non è ammessa la cessione dell'impegno a un'altra impresa beneficiaria del medesimo aiuto, salvo il caso di fusione tra imprese, adeguatamente documentato. Tale circostanza comporta l'accorpamento degli impegni delle imprese interessate e dei relativi benefici, fino a un massimale non superiore ai parametri previsti per il terzo scaglione (punto 6 del bando).

8.13 Esonero

Per le persone fisiche è infine ammesso l'esonero anticipato dall'impegno relativo alla seconda annualità per gravi impedimenti di salute che comportino la cessazione dell'attività del titolare o per il collocamento del medesimo in pensione.

9 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.